

DETERMINAZIONE N. 234 del 14 marzo 2012

Rinnovo per un anno dell'accordo quadro stipulato con la società Articolo 1 SpA avente per oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG 4052178B0F

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire, adottato con decreto interministeriale del 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 istitutiva dell'ASSI- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

VISTO il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e Forniture*" e s.m.i.;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 257 del 7 novembre 2008 con la quale è stata indetta una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi del d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, s.m.i. per l'affidamento, per tre anni, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale la predetta gara è stata aggiudicata alla Società Articolo 1 SpA;

VISTO l'accordo quadro sottoscritto in data 6 aprile 2009;

ATTESO, quindi, che l'accordo è prossimo alla scadenza;

VISTA la nota del Servizio affari generali del 29 febbraio 2012, prot. int. n. 98, integrata con l'ulteriore nota dell'8 marzo 2012, prot. int. n. 106, con la quale viene rappresentata l'esigenza affinché venga assicurato, anche per il prossimo futuro, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato "*in considerazione del forte ridimensionamento della dotazione organica dell'ASSI per effetto dell'art. 14, comma 29, della legge n. 111/2011, che rende allo stato ancor più difficile sopperire ad eventuali esigenze di carattere eccezionale che dovessero verificarsi*";

ATTESO che, stante l'urgenza di ricorrere al servizio di somministrazione di lavoro già a partire dal primo semestre dell'anno in corso, la medesima nota propone di valutare la possibilità di

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

rinnovare o di prorogare l'accordo quadro, anche tenuto conto della previsione contenuta nell'art. 3, comma 2, del contratto in scadenza;

VISTO l'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006 citato, che testualmente recita: *"Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto"*

ATTESO che l'ultima disposizione del sopra citato articolo porta alla conclusione, avvalorata anche dalla giurisprudenza e dalla prassi, che il rinnovo espresso del contratto è ammissibile solo a certe condizioni, vale a dire, in presenza della previsione, fin nel bando di gara, della facoltà per l'amministrazione di avvalersi di tale opzione e che quest'ultima abbia concorso a formare la base di calcolo dell'importo d'asta, ai fini della corretta individuazione della disciplina procedurale applicabile alla soglia comunitaria;

RICHIAMATO il bando di gara pubblico, il quale, ai punti II.2.1) e II.2.2), fa espressa riserva in capo all'Ente, ora Agenzia, della facoltà di ricorrere all'opzione di rinnovare l'accordo quadro per altri due anni e, per l'effetto, l'importo contrattuale oggetto del rinnovo viene computato nella base d'asta complessiva, di talché l'importo stimato dell'appalto, compresa l'opzione, ammonta ad € 4 milioni, al netto dell'Iva;

VISTO l'accordo quadro, il quale, all'art. 3, comma 2, richiama tale opzione stabilendo che *"Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006"*;

RAVVISATA, quindi, la sussistenza di entrambe le condizioni necessarie per il rinnovo del servizio;

RITENUTO opportuno, al momento, limitare il rinnovo dell'accordo quadro ad un solo anno, decorrente dalla data di scadenza dello stesso;

TENUTO CONTO che l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limita il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato al 50% della spesa sostenuta nell'anno precedente, e, quindi, per un importo non superabile di € 129.900,79, comprensivo di Iva;

DATO ATTO che, trattandosi di accordo quadro, il rinnovo dello stesso non comporta oneri di spesa immediati per l'Agenzia, essendo questi rinviati in sede di stipulazione dei singoli contratti di somministrazione;

ACQUISITA la disponibilità del fornitore al rinnovo dell'accordo nei termini indicati;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21 dicembre 2011, pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 6 febbraio 2012, n. 30, che quantifica in € 30,00 il contributo a carico delle Stazioni appaltanti per appalti di importo compreso fra € 40.000,00 e 150.000,00;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'ASSI nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2012;

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra quelle obbligatorie in quanto connessa al pagamento di imposte di legge;

VISTO il capitolo 128.050 "*Altre imposte e tasse indirette*" e la compatibilità della spesa oggetto del presente provvedimento con il dodicesimo del corrispondente stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2011,

D E T E R M I N A

- 1) di rinnovare, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, l'accordo quadro, stipulato con la Società Articolo 1 SpA in esito alla procedura aperta comunitaria indetta con determinazione n. 257/2008, concernente la somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un anno, decorrente dalla scadenza dell'accordo in data 5 aprile 2012;
- 2) l'accordo prosegue alle condizioni economiche in essere, salvo gli adeguamenti di costo nei soli casi previsti dalla legge;
- 3) di precisare, in conformità all'art. 9, comma 28, del d. legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, che il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato non può complessivamente superare l'importo di € 129.900,79, Iva compresa;
- 4) di impegnare la spesa di € 30,00, a pagamento della tassa di contribuzione a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), sul capitolo 128.050 "*Altre imposte e tasse indirette*" dell'esercizio finanziario 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

